



## GUIDA ALLE SCRITTURE CONTABILI

# **Scade il prossimo 30 settembre 2025 il termine per chiedere il rimborso dell'IVA corrisposta in stati esteri**

di Viviana Grippo

Master di specializzazione

## IVA nei rapporti con l'estero

Scopri di più

Come ogni anno il 30 settembre scade il **termine per richiedere, da parte delle aziende, il rimborso dell'IVA assolta all'estero**. Ci riferiamo al disposto della Direttiva 2008/9/UE e dell'[art. 38-bis.1, D.P.R. n. 633/1972](#), che, unitamente al correlato **provvedimento direttoriale datato 29 aprile 2010**, hanno stabilito **le regole da seguire per vedersi rimborsata l'IVA versata nei Paesi extra UE**. Allo stesso modo, **analoga procedura è prevista anche**, sulla base di appositi accordi di reciprocità, **per l'IVA assolta nella Comunità europea e negli Stati della Norvegia, Svizzera e Israele**.

La **procedura**, per un approfondimento della quale si rimanda a un pezzo contenuto ne “La circolare tributaria” n. 33/2017, medesimo editore, ha **natura esclusivamente telematica** ed è attivabile dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello per il quale si chiede il rimborso, **la data ultima per la richiesta corrisponde al 30 settembre** (al 30 settembre 2025 si chiuderà il canale di rimborso relativo al 2024).

L'**istanza** va presentata distintamente **per ogni periodo di imposta** telematicamente all’Agenzia delle Entrate, questa provvederà ad inoltrarla, **entro 15 giorni**, allo Stato membro al quale richiedere il rimborso; **sarà tale Stato**, secondo la propria disciplina vigente, **a provvedere all'esecuzione del pagamento**.

Lo Stato membro che riceve la richiesta di rimborso può richiedere al contribuente maggiori informazioni, ma deve in ogni caso **notificare al richiedente la propria decisione di eseguire o meno il rimborso entro 4 mesi dalla ricezione dell'istanza** da parte dell’Agenzia delle Entrate; una volta approvata la richiesta di rimborso, lo stesso **deve essere eseguito entro 10 giorni da tale data**.

In presenza di **cause ostative** l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate **non inoltrerà l'istanza al competente ufficio dello Stato estero emettendo**, invece, un **provvedimento di rifiuto motivato**, avverso il quale è **ammesso ricorso**.

**Contabilmente** occorrerà agire come segue.

Dapprima si rileverà l'acquisto da parte del contribuente del bene o del servizio fruito nello Stato membro, registrando, come di usuale, il debito verso il fornitore ed il costo, ma sostituendo all'Erario un credito verso lo Stato UE.

Diversi a Debiti verso Fornitori esteri  
Costi per allestimento fiere  
Credito verso Stato estero

Il conto Credito verso Stato estero **accoglierà l'importo relativo all'IVA**. Successivamente si dovrà **eseguire il pagamento del debito verso il fornitore** versando in tale circostanza anche l'IVA estera:

Debiti verso Fornitori esteri      a    Banca c/c

Al ricevimento del rimborso da parte dello Stato estero **si provvederà a stornare il credito verso di questi per l'importo della sola IVA**:

Banca c/c a Credito verso Stato estero